

Il cassettoni di nonna Zelinda (una LUPI), moglie di nonno Sebastiano Giovannini andava sgombrato per iniziare il restauro conservativo della propriet ,

Da un modesto raccoglitori di cartoncino marrone, legato con un nastrino nero, gonfio di documenti importanti di casa, esce la storia della propriet  dal 1671: " posta nel Comune di Vitolino, Potesteria di Vinci, luogo detto Agliana o l'Empoli ".

Il documento originale, che si vede in immagine,   stato riportato con calligrafia in corsivo ed   leggibile di seguito.

Ve ne do i punti salienti. Si tratta della riconferma del 1692 di un livello ed enfiteusi a migliorare, concesso dagli allora "Illustrissimi Signori Capitani di Santa Maria del Bigallo e Misericordia della citt  di Firenze Soprintendenti e Protettori di detto e di tutti gli altri Spedali dello Stato e Dominio Fiorentino" ai tre fratelli Giuseppe, Francesco e Michele di Marcello Giovannini....." prima per se e di poi per li suoi figliuoli, nipoti e pronipoti tutti maschi di maschio legittimi e naturali per ordine successivo escluse sempre le femmine e descendenti da quelle e cos  a sua terza generazione masculina legittima e naturale" .

Da questo documento si pu  tentare di ricostruire l'albero genealogico della famiglia Giovannini fino ai giorni nostri.



N. 12.

Di  
1692.8. Aug

N. 2.

Comessio  
ad  
Livellum

Ho veduto me infra scritto Mi  
nistro del Pubblico Genere  
l'Archivio dei Contratti  
di Firenze, qualmente  
nel Protocollo Secondo  
dei Contratti rogati  
Nicola Alberto di Fi  
ravanale Dei Giocanti  
no, che si conserva in det  
to Archivio fra gli altri  
apparecchio fatto Numero  
due il infra scritto Instru  
mento, cioè

In Dei nomine Amen  
Anno Domini MDCXCII  
Christi ab eius salutifera  
Incarnacione millesimo  
sexcentesimo nonagesimo  
secundo Inditione De  
cimo quinta die vero  
octava Julij Innocen  
tio Decimo secundo Pon  
tificatus Maximo et sacre  
missimo Sacre Senatus Ma  
gno Curiaque Curie facta

*Fede per me infrascritto Ministro del  
Pubblico Generale Archivio dei  
Contratti di Firenze, qualmente nel  
Protocollo Secondo dei Contratti  
rogati, ms Niccola Alberto di  
Fioravante Dei Fiorentino, che si  
conserva in detto Archivio fra gli  
altri apparisce sotto numero due  
l'infrascritto Istrumento, cioè  
In Dei Nomine amen.*

*N.12  
Ms Dei  
1692.8. Luglio  
N.2  
Comessio  
ad  
Livellum*

*Anno Domini Nostri Jesu Christi ab  
eius salutifera Incarnatione  
millesimo sexcentesimo nonagesimo  
secundo, Inditione decima quinta  
die vero octavo Julij Innocentio  
Decimo Secundo Pontifice Maximo  
et Serenissimo Cosimo Tertio Magno  
Eturie Duce Sexto dominante  
Conciosiachè e come fu asserito sotto,  
di quattro luglio millesecento-*

---

<sup>1</sup> (commisum=affidato commissio=unione)<sup>1</sup>La lex commissoria è un patto per il quale la parte che non esegue le obbligazioni a cui è tenuta per contratto, sarà privata dei diritti che le competono in virtù del medesimo contratto (dizionario Calonghi).

*settantuno il già Reverendo Signor Bidoro Cerreti Soprassindaco Dello Spedale di Santa Lucia a Pietrafitta Potesteria di Empoli e come Soprassindaco predetto desse e comedesse a livello a Giuseppe, Francesco e Michele di Marcello Giovannini di detto Luogo ed alla di loro e di ciascuno di loro terza linea masculina legittima e naturale*

*Un podere di dominio diretto di detto Spedale di Santa Lucia a Pietrafitta posto nella Potesteria di Vinci, luogo detto Vitolini infra e come sotto si dirà anticamente e modernamente descritto e confinato e per annuo canone di Scudi nove moneta l'anno e con altri patti, obblighi e condizioni di che nell'Istrumento, che si dice rogato Ms Domenico Fanghi Cittadino e Notaro pubblico Fiorentino detto di*

*et anno. —*

*E come di poi essendo pervenuto a notizia del Magistrato degli Illustrissimi Signori Capitani di Santa Maria del Bigallo e Misericordia della città di Firenze Soprintendenti e Protettori di detto e di tutti gli altri Spedali dello Stato e Dominio Fiorentino, tanto per Bolle e Breviari Apostolici, quanto per Benigni trascritti dell' Altezza Serenissima la suddetta Concessione livellare da detto signor Cerreti in detti nomi fatta a detti Giovannini senza l'autorità Commissione e Consenso di loro Signorie Illustrissime abbino perciò questi per Decreto del Magistrato loro delli tre Giugno millesecentonovantuno prossimo passato, dichiarato nullo e di niun valore ed efficacia il detto Istrumento di Concessione e*

*conduzione a livello espettivamente  
fatta da detto Reverendo Signor  
Cerreti in detto nome a suddetti  
Giovannini e rogato dal predetto Ms  
Domenico Fanghi dal dì quattro  
luglio millesecientosessant-uno, e  
come in detto Decreto, al quale È  
come il detto Magistrato dei Signori  
Capitani del Bigallo attesa  
l'istanza nuovamente fatta da  
Francesco di Marcello Giovannini  
uno dei detti assunti conduttori per  
l'istesso Decreto de tre Giugno  
suddetto, abbi concesso ogni  
opportuna facoltà e licenza al Molto  
Reverendo Signor Giuseppe di  
Giulio Ciacchi Sacerdote fiorentino e  
moderno Spedalingo di detto  
Spedale di Santa Lucia a  
Pietrafitta di concedere a livello il  
suddetto e infradetto Podere al  
prefato Francesco Giovannini at*

*alla di lui terza generazione  
masculina legittima e naturale per  
l'annuo canone e con quei patti modi  
e condizioni che appresso si  
diranno*\_\_\_\_\_

*Quindi è che costituito personalmente  
avanti a me e Testimoni Infrascitti*\_\_\_\_\_

*Il suddetto Molto Reverendo Signor  
Giuseppe Ciacchi Spedalingo  
predetto et in detto nome in  
esecuzione e per vigore della autorità  
e commissione datati da detti signori  
Capitani del Bigallo per detto  
decreto de tre Giugno millesecento-  
novantuno al quale e con la solita  
potestà, che per quanto egli dica  
faccia e prometta per il presente  
Istrumento non intende egli in modo  
alcuno di obbligare se medesimo né  
suoi eredi e beni né meno detti  
Signori Capitani del Bigallo, ma  
solamente il detto ed infrascritto*

*Spedale di Santa Lucia a Pietrafitta e suoi Beni tutti e con detta protestazione spontaneamente per sé e suoi in detto Spedale Spedalingshi successori et in detti modi e nomi et in ogni dette e concedette e dà e concede a livello ed in enfiteusi a migliorare al detto Francesco del quondam Marcello Giovannini del Comune di Vitolini presente e prima per se e di poi per li suoi figliuoli, nipoti e pronipoti tutti maschi di maschio legittimi e naturali per ordine successivo escluse sempre le femmine e descendenti da quelle e così a sua terza generazione masculina legittima e naturale e non più altra altrimenti né in altro modo, conducente stipulante ed accettante.*

*Un Podere con Casa da lavoratore e di Are dugentosessanta in circa, con*



*terra lavorativa, vignata, ulivata, boschata e soda, posta nel Comune di Vitolino Podesteria di Vinci, luogo detto Agliana o l'Empoli et in effetto con tutti quei pezzi di terra boschiva lavorativa e soda soliti andare con detto Podere e fin'ora tenuti e posseduti da detti Giovannini assunti livellari, al quale e quali confina a primo beni della Chiesa di San Piero a Vitolino, secondo Padri di Certosa, terzo Bastiano di Giovanni Pacini, quarto Cosimo Cinelli, quinto Ms. Angiolo Banchi infra e insieme con tutti e con tutte e con ogni ragione ad aversi, tenersi e possedersi e con la Clausola ad avere, dal costituito costituzione di Procuratore, Cessione di ragioni, quanto all'utile dominio solamente e con la promessa della difesa generale a generalissima e della evizione in*

*forma amplissima e con tutte le altre clausole e cautele solite apporsi in simili Instrumenti secondo il tenore del formulario fiorentino e stile de notai più periti della città di Firenze, a quali e per i quali tutti nella presente locazione e conduzione compresi detti Giovannini conduttore spontaneamente per se e suoi promesse e promette de rato alias del proprio insieme e in solidum remossa ogni eccezione e renunciando, sottoponendo in ogni presenti detto Signor Ciacchi e con me accettante e stipulante. E la qual locazione e conduzione livellarica e tutte le suddette e infrascritte cose fecero e fanno le parti predette in detti nomi con gli infrascritti patti e condzioni, cioè \_\_\_\_\_*

*In prima, che detto Conduttore e successivamente gli altri per i quali*

*ha come sopra condotto sieno tenuti et obbligati in solidum, con pagamento bastante, siccome esso promesse a se e loro con detta promessa da rato e obbligò a dare e pagare ogni anno per Canone di detto Podere e beni nelle mani dello Spedalingo pro tempore di detto Spedale o di chi altri che sarà ordinato da detti Signori Capitani del Bigallo, la somma e quantità di scudi undici moneta di Lire sette per scudo et ogni sei mesi la rata e di cominciare a fare la prima paga delli due primi semestri per tutto ottobre prossimo avvenire milleseicentonovanta due dovendosi intendere cominciate il presente livello così per patto il dì primo Novembre prossimo decorso milleseicentonovantuno e di poi andare continuando di sei in sei mesi finchè durerà il livello predetto* —

*Idem che stando due anni senza pagare o facendo debito due annate cioè la somma di scudi ventidue, che allora tanto nell'uno che nell'altro caso, la presente locazione sia finita a beneplacito però di detto Spedalingo e Signori Capitani del Bigallo e non altrimenti e detti beni s'intendono essere e siano ritornati a detto Spedale con tutti li miglioramenti ancorchè grandi ed eccessivi e a qualunque somma ascendenti, benchè eccedessero la valuta del fondo ed il simile finita la vita suddetta \_\_\_\_\_*

*Idem che detto Conduttore in detti modi e nomi e successivamente gli altri per i quali ha come sopra condotto, fatto la medesima a pena della caducità da incorrersi come sopra non possino in modo alcuno detti beni né in tutto né in parte*

*vendere, alienare, dare in dote, né a lungo tempo allogare, ma debba detto conduttore e suoi riconoscerli ogni ventinove anni per pubblico Istrumento da detto Magistrato in detto nome e pagarne la decima parte di detto annuo Canone per qualunque recognizione, alla pena mancando della recaducità come sopra et in qualunque caso dalla recaducità predetta sia lecito a detto Magistrato in detto nome farsi pigliare di detti Beni il possesso con tutti i miglioramenti di propria autorità e senza decreto di alcun Giudice o Corte \_\_\_\_\_*

*Et il presente livello e tutte le cose in esso contenute fecero e fanno per patto le parti predette in detti modi e nomi e quanto a detto Giovannini conduttore e con detta promessa de rato ed intiera Gabella ed a tutta*

*spesa di Dazi decima Imposizioni  
gravezze ed altre così ordinarie come  
straordinarie che tanto di presente  
quanto per l'avvenire occorreranno  
farsi per causa di detti Beni e della  
presente locazione di qualunque sorte  
et a qualunque somma ascendenti di  
detto Conduttore in detti modi e  
nomi, delle quali spese e gabella  
detto conduttore promesse conservare  
indenne e senza danno detto Signor  
Ciacchi in detto nome presente e  
come sopra accettante e stipulante,  
Quae omnia Partes Predictae dictis  
modis et nomi(ni)bus promi(s)o  
perpetuo attendere et observare sub  
pri(mis)que quam pro quib(us)  
oblig(at)ionibus) renuere iura  
quib(us) perqua(e)runt*

---

<sup>2</sup> TESTO LATINO I°

(E' di difficile lettura per le contrazioni e la grafia)

Il senso potrebbe essere quest: Tutte le quali Parti Predette nei detti modi e nomi con promessa di osservare e rispettare in perpetuo soprattutto a motivo delle obbligazioni a ricusare (rifiutare) i diritti che cercano di ottenere .....

Legenda : per-quaero-is-ivi-itum-ere = cercare di ottenere di procurarsi

*Certum Florentiae dictorum  
Dominorum Capitaneorum Bigalli  
presentibus ibidem Zenobio quondam  
Leonardi de Mandrianis et  
Benedicto quod Michaelis Angeli de  
Polis domicelli dd. DD  
Capitaneorum Florentiae<sup>3</sup>  
In fede mi sottoscrivo giusto li  
ventisette Marzo Milleottocento  
cinquantasette.  
Massimiliano Fiorini Archiv.*

*Pagò lire  
quattordici, 13.4  
Spese  
dell'Archivio  
L 12, ----  
2, 13.4  
-----  
14, 13.4*

---

Renuo-is-renui-renuere = ricusare , rifiutare  
( Probabilmente si tratta di una formula della Lex Commissoria citata nella pag.1)

<sup>3</sup> Deliberato a Firenze nella Cancelleria dei detti Signori Capitani del Bigallo presenti nello stesso luogo Zenobio del Già Leonardo de' Mandriani e Benedetto di Michele Angelo de Poli, domestici (gente di casa=domicelli) dei detti Signori Capitani di Firenze  
Legenda : dd. DD = abbreviazione dei plurali "dictorum Dominorum"